Civile Sent. Sez. 5 Num. 9438 Anno 2017
Presidente: VIVALDI ROBERTA
Relatore: ACETO ALDO
Data pubblicazione: 12/04/2017

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

SENTENZA

sul ricorso 14533-2010 proposto da:

[redacted] in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA [redacted], presso lo studio dell'avvocato [redacted], che lo rappresenta e difende giusta delega a margine;

2016

4003

- ricorrente -

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO DI CIVITAVECCHIA, MINISTERO ECONOMIA E FINANZE;

- intimati -

avverso la sentenza n. 45/2009 della COMM.TRIB.REG.

di ROMA, depositata il 09/04/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/11/2016 dal Consigliere Dott.

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. che ha concluso per l'inammissibilità in subordine rigetto del ricorso.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

RITENUTO IN FATTO

1.Con sentenza del 02/07/2008 (dep. il 09/04/2009), la Commissione Tributaria Regionale di Roma, decidendo sull'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate avverso la sentenza n. 271/25/2006 della CTP di quello stesso capoluogo che, in accoglimento del ricorso proposto dalla società << i S.r.l.>>, aveva annullato l'avviso di accertamento n. RC83000121 relativo all'IRPEG e all'ILOR dovuti dalla contribuente per l'anno di imposta 1997, ha dichiarato inammissibile d'ufficio il ricorso introduttivo, perché proposto oltre il termine di legge, ed ha compensato le spese di giudizio.

La CTR ha evidenziato, al riguardo, che l'avviso di accertamento era stato notificato alla società il 03/12/2002 ed il ricorso era stato presentato il 27/07/2004, oltre il termine di 60 giorni computato considerando la sospensione dei termini processuali, dal 01/01/2003 al 01/06/2004, prevista dall'art. 16, legge 27/12/2002, n. 289.

2.Per la cassazione della sentenza ricorre la società << S.r.l.>> articolando un solo motivo.

3.L'Agenzia delle Entrate, benché il ricorso sia stato regolarmente notificato, non si è costituita.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.Con unico motivo la ricorrente eccepisce, ai sensi dell'art. 360, nn. 3 e 5, cod. proc. pen., il vizio di omessa motivazione circa un fatto decisivo e non controverso del giudizio perché la CTR non ha preso in considerazione l'istanza presentata ai sensi dell'art. 6, d.lgs. n. 218 del 1997 il 28/01/2003, con conseguente falsa applicazione della suddetta norma che prevede un ulteriore termine di 90 giorni per impugnare l'avviso di accertamento.

1.1.Il motivo è infondato.

1.2.E' necessario preliminarmente evidenziare che tanto la Corte di appello, quanto la ricorrente ritengono erroneamente applicabile alla fattispecie l'art. 16, legge 27 dicembre 2002, n. 289 che regola la chiusura delle liti fiscali pendenti, dovendosi intendere per tali quelle per le quali alla data di entrata in vigore della legge stessa è stato proposto l'atto introduttivo del giudizio (comma 3). Di tali controversie, infatti, il comma sesto dispone la sospensione fino al 01/06/2004.

1.3.Nel caso di specie, invece, essendo pacifica l'insussistenza di una lite fiscale pendente nei termini appena illustrati, si applica l'art. 15, comma 8, legge

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

n. 289, cit., a norma del quale i termini per la proposizione del ricorso avverso gli avvisi di accertamento per i quali dalla di entrata in vigore della legge non erano ancora spirati i termini per la proposizione del ricorso sono rimasti sospesi fino al 19 aprile 2004 (comma 8).

1.4.Sul punto, costituisce principio consolidato di questa Suprema Corte che la sospensione di 90 giorni del termine per impugnare l'avviso di accertamento, prevista dall'art. 6, comma 2, del d.lgs. 19 giugno 1997, n. 218, per consentire al contribuente di formulare istanza di accertamento con adesione, e la sospensione sino al 19 aprile 2004 del termine per impugnare l'avviso di accertamento prevista dall'art. 15, comma 8, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, al fine della definizione agevolata delle controversie, non si cumulano tra loro, avendo scopi e finalità diversi, in coerenza, peraltro, con la non cumulabilità della sospensione feriale con quella di cui alla legge n. 289 del 2002. Ne consegue che ove il contribuente abbia formulato istanza di accertamento con adesione relativamente ad un avviso di accertamento rientrante nel campo d'applicazione di ambedue le norme, e tale accertamento non si perfezioni, il termine per l'impugnazione dell'avviso resta sospeso solo sino al 60° giorno successivo 19 aprile 2004, secondo la previsione dell'art. 15, comma 8, citato (Sez. 5, n. 16347 del 28/06/2013, Rv. 627126; Sez. 5, n. 23576 del 20/12/2012, Rv. 624739; Sez. 5, n. 16876 del 24/07/2014, Rv. 632070; Sez. 5, n. 23047 del 11/11/2015, Rv. 637171).

1.5.Ne deriva che il termine utile per impugnare l'avviso di accertamento notificato alla odierna ricorrente il 03/12/2002, è irrimediabilmente maturato il 18/06/2004, con conseguente inammissibilità del ricorso originario.

1.6.La sentenza impugnata, pertanto, deve essere confermata, sia pure per le ragioni diverse appena indicate.

1.7.Nulla per le spese, non essendovi stata costituzione dell'Amministrazione.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 04/11/2016.

Il Consigliere estensore
Aldo Aceto

Il Presidente
Roberta Vivaldi

Corte di Cassazione - copia non ufficiale